



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PER L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO**

tra

l'Università degli Studi di Messina, con sede in piazza Pugliatti, n. 1 – 98122 Messina, codice fiscale 80004070837, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Rettore *pro tempore*, Prof. Pietro Navarra,

e

l'Istituto Scolastico .....,  
codice meccanografico ....., con sede in ....., prov. ...., cap. ...., d'ora in poi denominato "Istituto ospitante", rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof. ....

Premesso che

- Il MIUR, con D.M. n. 249/2010, "Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della L. 244/2007" ha previsto e disciplinato l'attivazione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, d'ora in poi denominati T.F.A.;
- il D.M. n. 139/2011, recante Regolamento concernente: "Formazione iniziale degli insegnanti", ha dato attuazione al D.M. n. 249/2010;
- l'art. 10 comma 3 del sopra citato D.M. n. 249/2010 attribuisce 19 crediti formativi universitari, per un totale di 475 ore, al tirocinio indiretto e diretto svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor accogliente;
- l'art. 11 comma 3 del D.M. n. 249/2010 definisce i requisiti necessari per svolgimento del compito di tutor dei tirocinanti;
- l'art. 12 comma 1 prevede che, per lo svolgimento delle attività di tirocinio, le Università stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632 della L. n. 296/2006, a tal fine accreditate;
- il MIUR, con D.M. n. 93/2012, ha definito le modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio;
- l'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 93/2012 statuisce che le Università stipulano apposite convenzioni con le istituzioni accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del D.M. n. 249/2010;
- l'articolo 8, comma 2, del D.M. n. 93/2012 prevede che, nel caso in cui le istituzioni accreditate risultino in numero insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza dei tirocinanti, le Università stipulano le convenzioni con le istituzioni scolastiche d'intesa con

- gli USR competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 15 comma 23 del D.M. n. 249/2010;
- l'articolo 8, comma 3, prevede il riconoscimento, da parte degli Atenei, alle istituzioni scolastiche di una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi;
  - il MIUR con D.M. n. 312/2014 ha indetto, per l'anno accademico 2014/2015, una selezione per l'accesso ai corsi di T.F.A.;
  - con Decreto Rettorale n. ..../2014 l'Università ha attivato le procedure di selezione per l'accesso ai corsi T.F.A. per le classi di abilitazione .....
  - con Decreto Rettorale n. ..../2014 sono stati approvati gli atti e pubblicate le graduatorie per tutte le classi di abilitazione attivate;

considerato che

nell'ambito dei 19 crediti formativi universitari (cfu), pari a 475 ore, dedicati al tirocinio, 114 ore (di cui 18 dedicate ad alunni con disabilità) saranno di tirocinio diretto presso gli Istituti ospitanti sotto la guida di un tutor dei tirocinanti, le restanti 361 costituiranno il tirocinio indiretto sotto la guida di un tutor coordinatore;

convengono quanto segue:

#### **Articolo 1**

L'Università e l'Istituto ospitante intendono collaborare per lo svolgimento delle attività formative di tirocinio, come previsto dal D.M. n. 249/2010 richiamato in premessa, al quale si rinvia per tutto ciò che non è espressamente definito nella presente convenzione.

#### **Articolo 2**

Ai sensi del D.M. 249/2010 e del D.M. n. 93/2012 l'Istituto ospitante, su proposta dell'Università, si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti tirocinanti e a garantire le condizioni logistiche e formative necessarie all'espletamento delle attività di tirocinio.

#### **Articolo 3**

L'Istituto ospitante progetta il percorso di tirocinio di concerto con il Consiglio di Corso di Tirocinio al fine di integrare tra loro le diverse attività formative.

#### **Articolo 4**

La gestione delle attività di T.F.A. è affidata al Consiglio di Corso di Tirocinio. In particolare, il Consiglio cura l'integrazione tra le attività di cui all'art. 10 comma 3 del D.M. n. 249/2010, organizza i laboratori pedagogico- didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari.

#### **Articolo 5**

Gli obiettivi della formazione e dell'orientamento del tirocinio diretto e indiretto sono programmati e verificati dall'Università, responsabile didattico e organizzativo del T.F.A.. Durante lo svolgimento del tirocinio diretto l'attività di tirocinio è orientata e monitorata dal Tutor dei tirocinanti designato dal dirigente dell'Istituzione ospitante ex art. 11 del D.M. 249/2010.

#### **Articolo 6**

Sono allegati alla presente convenzione e ne costituiscono parte integrante l'elenco nominativo degli studenti tirocinanti con l'indicazione della relativa classe di abilitazione, l'articolazione oraria del piano di tirocinio, la scheda da compilare a cura dei docenti ai quali sono affidati i compiti di tutor dei tirocinanti.

#### **Articolo 7**

Il tirocinio ha natura esclusivamente formativa e persegue obiettivi didattici, pertanto non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

### **Articolo 8**

Lo studente tirocinante è tenuto a:

- ▲ svolgere le attività definite nel piano di cui all'articolo 6, con la supervisione del tutor dei tirocinanti e del tutor coordinatore;
- ▲ attenersi alle regole dell'Istituto ospitante;
- ▲ osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- ▲ mantenere l'obbligo della riservatezza, durante e dopo il tirocinio, per quanto attiene a dati sensibili, informazioni, documenti ufficiali, procedure e delibere degli organi collegiali e ogni altra attività di cui venga a conoscenza durante il tirocinio.

### **Articolo 9**

L'Istituto ospitante garantisce, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. ii., le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli studenti tirocinanti nonché tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e salute per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'Istituto stesso.

### **Articolo 10**

L'Università assicura gli studenti tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (gestione per conto), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituzione ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi [facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dall'Università con i Gruppi Assicurativi ACE Europe (Responsabilità Civile Generale RCT e RCO) n. ITCANB13705 e Allianz Spa (Infortuni) n. 71670992] e all'Università quale soggetto promotore.

### **Articolo 11**

L'Università fornisce all'Istituto ospitante un registro predisposto per la registrazione delle presenze e gli allegati descritti dall'articolo 6; rilascia l'attestato di collaborazione all'Istituto ospitante e la certificazione nominale al docente tutor dei tirocinanti; coinvolge l'Istituto nella partecipazione di eventi e iniziative di particolare rilevanza culturale da essa organizzati.

### **Articolo 12**

La realizzazione delle attività di tirocinio comporta, per l'Università, il riconoscimento all'Istituto ospitante di una quota del contributo di iscrizione, pari ad Euro 200,00 per ogni tirocinante ospitato.

### **Articolo 13**

La presente convenzione è valida ed efficace per un anno a far data dalla sottoscrizione delle parti ed è rinnovabile dietro richiesta da avanzare all'Università tre mesi prima della scadenza.

### **Articolo 14**

Le parti concordano di definire qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Qualora non sia possibile dirimere la controversia la competenza è deferita al Tribunale di Messina.

Messina, \_\_\_\_\_

Per l'Istituto ospitante  
Il dirigente scolastico  
Prof. ....

Per l'Università  
Il Rettore  
Prof. Pietro Navarra

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_